



CITTÀ DI GARLASCO (Provincia di Pavia)

Area Territorio – Ufficio Ecologia

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (C.E.R. 20.03.07) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE

ART. 1

Oggetto dell'affidamento: servizio di trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti (c.e.r. 20.03.07) conferiti dai cittadini residenti presso la Piattaforma Ecologica comunale.

ART. 2

Modalità di affidamento: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a), del L. n. 120 dell'11.09.2020 previa indagine esplorativa al fine della determinazione dei costi relativi al servizio di trasporto e recupero dei rifiuti in oggetto raccolti presso la Piattaforma Ecologica comunale.

ART. 3

Importo presunto: € 100.000,00=. oltre IVA al 10% € 10.000,00=. per complessivi € **110.000,00** =, per il periodo dall'01.05.2025 al 31.12.2026 così composto:

Costo di trasporto a/r c/autotreno €/cad. 150,00=. oltre iva 10% per un totale lordo di €/cad. a/r 165,00=.

Costo di trasporto a/r c/motrice comprensivo di servizio di ragnatura rifiuti €/cad. 135,00=. oltre iva 10% per un totale lordo di €/cad. 148,50=.

Costo recupero/smaltimento rifiuti ingombranti €/ton. 211,00=. oltre iva 10% per un totale lordo di €/ton. 232,10=.

Il presunto importo massimo sopra indicato sarà contabilizzato in base al numero di servizi di trasporto effettivamente eseguiti a chiamata, e/o ai costi/tonn. (determinati in base al peso espresso in tonnellate indicato nei formulari di trasporto) del materiale avviato a recupero quantificati sulla base dell'offerta presentata.

L'importo dell'appalto si intende calcolato in via presuntiva e verrà contabilizzato in base al lavoro effettivamente eseguito alla scadenza temporale del contratto. Nel caso in cui si dovesse verificare l'esaurimento delle somme stanziato prima della scadenza temporale del contratto, e cioè prima del 31.12.2026, l'appalto s'intenderà comunque concluso, fatta salva la possibilità dell'ente appaltante di avvalersi del quinto d'obbligo. Il contratto si intenderà comunque concluso alla data di scadenza anche nel caso in cui non siano state utilizzate tutte le risorse stanziato: in questo caso l'appaltatore avrà diritto al pagamento degli importi corrispondenti esclusivamente ai servizi eseguiti.

ART. 4

Durata del contratto: periodo intercorrente tra il 01.05.2025 e il 31.12.2026, alle condizioni di cui al presente contratto. È facoltà del Comune recedere dal contratto, anteriormente alla data di scadenza, con disdetta motivata da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o PEC e con preavviso di almeno 30 gg..

ART. 5

Requisiti per lo svolgimento del servizio ed attrezzatura: la ditta partecipante alla procedura di affidamento del servizio in oggetto dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla

normativa vigente per lo svolgimento del servizio stesso; in particolare dovrà essere provvista di autorizzazione per il trasporto e/o il recupero/smaltimento dei rifiuti oggetto del presente affidamento. Alla ditta aggiudicataria del servizio sarà richiesto di produrre, prima dell'operatività, copia delle autorizzazioni al trasporto e copia delle autorizzazioni degli impianti utilizzati per il recupero/smaltimento dei rifiuti; l'omessa presentazione, entro i termini assegnati, costituirà motivo di esclusione immediata dalla procedura di affidamento del servizio. La ditta aggiudicataria per il servizio di trasporto, oltre alla prescritta autorizzazione, dovrà possedere idonea attrezzatura per il trasporto dei contenitori scarrabili utilizzati in Piattaforma Ecologica per la raccolta dei rifiuti.

ART. 6

Modalità di svolgimento del servizio: la ditta affidataria avrà il compito di svolgere il servizio di trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti raccolti presso la Piattaforma Ecologica Comunale presso impianti autorizzati.

La ditta affidataria avrà l'onere, inoltre, di emettere regolare formulario per il trasporto dei rifiuti e di far pervenire all'Ufficio Ecologia, entro il termine e le modalità di legge, la regolare copia per l'archiviazione digitale, anticipandone l'invio tramite mail, entro due giorni dalla movimentazione del rifiuto, al fine di apprendere l'effettivo peso riscontrato all'impianto di recupero/smaltimento allegando i documenti di pesata.

La ditta affidataria dovrà garantire lo svuotamento dei contenitori e il loro trasporto verso gli impianti di recupero/smaltimento entro e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento della mail di richiesta di svolgimento del predetto servizio da parte del Comune di Garlasco compatibilmente con gli orari di apertura della Piattaforma Ecologica Comunale e degli impianti di conferimento, rispettando eventuali divieti di circolazione dei mezzi pesanti.

Per lo svolgimento del servizio saranno utilizzati n.2 (due) contenitori scarrabili con capienza di circa 25 mc./cad. forniti per tutta la durata del servizio dalla ditta affidataria al costo mensile di €/cad. 60,00 =. e n.1 (uno) contenitore scarrabile di proprietà Comunale, con capienza di circa 15 mc, che verrà svuotato tramite ragnatura con motrice. Nel caso in cui, al momento della ragnatura con motrice, si dovesse avere ulteriore spazio all'interno dello scarrabile impiegato per lo svuotamento del contenitore comunale, verranno ragnati anche i cassoni forniti dalla ditta affidataria entro i limiti del peso consentito dall'automezzo utilizzato.

Eventuali spandimenti e perdite di rifiuti durante il trasporto dovranno essere evitati con appositi accorgimenti (applicazione di coperture sul contenitore scarrabile) a cura del personale della ditta.

ART. 7

Responsabilità della ditta: le parti esplicitamente convengono e danno atto che a decorrere dall'assunzione da parte della ditta del servizio affidato, il Comune si spoglia di qualsiasi adempimento gestionale, con la conseguenza che tutto ciò che è oggetto di trasferimento, così come ogni correlata responsabilità, incombe sulla ditta, che ne risponde in modo diretto ed esclusivo.

La ditta si obbliga a tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno derivante a terzi in dipendenza o conseguenza della gestione del servizio.

La ditta risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose cagionati nella gestione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi onere risarcitorio, e senza alcun diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale.

La ditta si obbliga inoltre a risarcire il Comune per eventuali danni che ad esso dovessero derivare in dipendenza o conseguenza della gestione medesima.

Qualora la ditta non dovesse provvedere al risarcimento, ovvero alla rimessa in pristino, l'Amministrazione, a suo esclusivo giudizio, potrà provvedere direttamente, salvo rivalersi nei confronti della ditta, anche trattenendo gli eventuali importi da corrispondere per lo svolgimento del servizio.

ART. 8

Oneri a carico della ditta: sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese inerenti e conseguenti all'affidamento del servizio con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Sono inoltre inclusi nelle tariffe offerte i contributi e gli oneri imposti dalla legge oltre che i regolamenti relativi alle assicurazioni e previdenze per i propri dipendenti.

La ditta è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di

lavoro in vigore. In caso di accertata inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, il Comune comunicherà alla ditta affidataria ed eventualmente anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 25%, sui pagamenti delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando, dall'Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non potrà opporre eccezione alcuna al Comune, né avanzare titolo e/o richiesta di risarcimento danni e rimborso interessi.

ART. 9

Stipulazione del contratto: apposizione di firma digitale sul Foglio Patti e Condizioni, che assume valore contrattuale.

ART. 10

Corrispettivo dell'affidamento: il corrispettivo dovuto alla ditta sarà contabilizzato mensilmente considerando il numero dei trasporti eseguiti e i costi a tonnellata di recupero/smaltimento dei rifiuti, sulla base dell'offerta presentata. Si specifica che i costi relativi al servizio di ragnatura con motrice sono compresi nel costo di trasporto stesso. Allo scadere di ogni mese è fatto obbligo all'affidatario del servizio la consegna al Comune di Garlasco di tutta la documentazione necessaria a legittimare correttamente l'inoltro delle fatture. Ai soli fini fiscali si precisa che i costi espressi sono soggetti a I.V.A. al 10%.

ART. 11

Pagamento: a seguito di regolare documento contabile, da emettersi con cadenza mensile, liquidato entro 60 giorni dalla data di presentazione fattura. Per il conteggio dei termini farà fede la data di arrivo della fattura al Comune. Il pagamento avverrà a mezzo mandato esigibile, nei termini sopra citati, presso la Tesoreria comunale o tramite accredito su c/c bancario, i cui estremi dovranno essere comunicati, per iscritto, contestualmente all'inoltro della fattura.

ART. 12

Aggiornamento prezzi: i costi di trasporto e recupero/smaltimento rifiuti si intendono fissi e invariabili per tutto il periodo di affidamento del servizio.

ART. 13

Responsabilità civile verso terzi: l'affidatario è responsabile nei confronti del Comune e direttamente verso terzi per i danni che dovessero essere arrecati nel corso del servizio. E' fatto obbligo alla ditta di provvedere, a propria cura e spese, e per tutta la durata del rapporto, alla stipula di polizza assicurativa con primaria Compagnia Assicuratrice a copertura dei rischi connessi alla gestione del servizio oggetto del presente contratto. L'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza di norme di legge e regolamentari. In particolare, si impegna a manlevare il Comune nel caso in cui sia chiamato a pagare alcunché, a titolo di retribuzioni, contributi, premi, sanzioni (penali e amministrative), risarcimento danni per comportamenti ascrivibili a dolo o colpa dell'appaltatore, nonché risarcimento danni per cui il lavoratore, dipendente dell'appaltatore, non risulti indennizzato ad opera di INAIL.

ART. 14

Carattere dei servizi: i servizi oggetto del presente disciplinare sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali. Per nessun motivo potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore, in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente.

Al verificarsi di tali eventualità, la ditta è tenuta a dare tempestiva comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale.

In caso di ingiustificato abbandono o di sospensione del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi alla ditta per l'esecuzione d'ufficio, con facoltà di rivalsa per ogni conseguente onere e fatta salva ogni altra azione risarcitoria o risolutiva.

ART. 15

Obblighi: La ditta affidataria si impegna, ulteriormente agli impegni assunti ai sensi degli articoli precedenti:

- a osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni del presente contratto, nonché tutte le norme di legge e di regolamento vigenti nel settore dello smaltimento dei rifiuti, regolato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
- a segnalare al Servizio Comunale competente ogni circostanza, o fatto idoneo, a impedire il regolare espletamento del servizio;
- a comunicare all'Amministrazione Comunale i nominativi dei tecnici delegati all'effettiva conduzione dei servizi;
- all'osservanza di ogni disposizione dettata in materia di sicurezza e igiene del lavoro, facendo riferimento in particolare al D. Lgs. 81/2008 e ad ogni altra normativa di settore che dovesse in futuro essere emanata;
- al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al personale dipendente, nonché al pagamento dei relativi contributi assicurativi e previdenziali, come prescritti dalla vigente normativa;
- alla fornitura del vestiario e dei mezzi di protezione prescritti dall'ordinamento;
- a erogare il servizio nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
- ad assicurare la regolarità e la continuità del servizio, ripristinandone l'erogazione nei casi di interruzione fornendo al Comune la motivazione in caso di interruzione o irregolarità della prestazione;
- a trasmettere le informazioni che l'Amministrazione Comunale dovesse ritenere necessarie per il miglioramento del servizio;

ART. 16

Inadempienze e sanzioni: L'Amministrazione Comunale, tramite i competenti Servizi Comunali, eserciterà poteri di controllo e vigilanza sulla conformità dell'esecuzione del servizio alle norme convenzionali, legislative e regolamentari nei modi ritenuti più idonei, segnalando alla ditta eventuali anomalie riscontrate.

Qualora, a seguito di eventuale ispezione, il Comune rilevi gravi carenze nell'esecuzione del servizio, provvederà a notificare alla ditta una diffida, di cui al successivo art. 17 del presente contratto. Se le citate carenze saranno considerate tali da non costituire causa per la risoluzione del contratto, il Comune applicherà alla ditta una penale pari a € 100,00=. per ogni accertata inadempienza. È facoltà del Comune, qualora la società non abbia provveduto a eliminare le cause di inadempimento e si proceda alla risoluzione del contratto come da art. 17, pretendere dalla stessa la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

Qualora la ditta affidataria non garantisca il trasporto dei rifiuti agli impianti di recupero/smaltimento nei tempi specificati all'art. 6, si applicherà ad insindacabile giudizio del Comune di Garlasco una penale di € 250,00=. per ogni infrazione. In caso di recidiva (tre sanzioni) l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rescindere il rapporto.

ART. 17

Risoluzione del contratto: il Comune potrà revocare l'affidamento dell'incarico e così risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C.:

a) in caso di ripetute e gravi deficienze nello svolgimento del servizio.

La contestazione alla ditta delle deficienze riscontrate dovrà essere effettuata, mediante lettera raccomandata A/R o tramite PEC. Nel caso siano state inoltrate dal Comune almeno tre lettere di contestazione, si riterrà intervenuta la ripetizione richiesta;

b) in caso di interruzione del servizio imputabili a colpa o dolo della ditta;

c) in caso di ripetute e gravi inadempienze contrattuali;

d) nel caso in cui i costi del servizio oggetto del presente contratto risultino superiori ai valori rilevabili con apposita indagine di mercato.

In ogni caso, prima di risolvere il contratto, il Comune comunicherà alla ditta formale diffida, assegnando un congruo termine per rimuovere le irregolarità, inadempienze ed eccessiva onerosità di cui alle lettere b), c) e d).

Ove la ditta provveda a rimuovere le irregolarità o a sanare le inadempienze entro il termine stabilito, la risoluzione non potrà avere luogo.

ART. 18

Subappalto: l'autorizzazione all'affidamento in subappalto sarà eventualmente concessa ai sensi dell'Art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La Ditta dovrà dichiarare, all'atto dell'offerta, le parti di servizio che intenderà subappaltare.

ART. 19

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente servizio.

ART. 20

Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi del comma 8 dell'art.3 della Legge n. 136/2010, qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dal medesimo art. 3 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente servizio.

ART. 21

Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: l'Amministrazione si riserva di verificare l'assolvimento, da parte dell'affidatario, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi dell'art., comma 9, della Legge n. 136/2010.

ART. 22

Riferimento alla legge: per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Qualora nel corso della gestione venissero emanate leggi, regolamenti o altre disposizioni aventi riflessi sul regime fiscale del contratto e/o riflessi diretti o indiretti sulla valutazione economica, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni, da definire in specifica nota contrattuale successiva.

ART. 23

Controversie: per ogni controversia tra le parti sarà competente il Foro di Pavia.

ART. 24

Trattamento dei dati personali: ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, s'informa che i dati derivanti dalle procedure di affidamento del presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.